MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA
Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

# REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI - CPIA 1 PISA

*Aggiornato con delibera del Commissario straordinario n. 05 del 05.09.2025*

## CAPO I - GENERALITÀ

### Art. 1 - Organi collegiali dell'Istituto

Gli Organi Collegiali dell'Istituto comprendono:

1. il Consiglio di Istituto le cui funzioni possono essere svolte dal Commissario *ad Acta*;
2. il Collegio dei Docenti (con possibile articolazione in Dipartimenti o Commissioni);
3. i Consigli di interclasse (alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana)/Consigli di classe/gruppo di livello;
4. il Comitato per la valutazione dei docenti.

Caratteristica generale di ciascun Organo collegiale, con esclusione dell'Organo di garanzia per ciò che concerne la disciplina degli studenti, è programmare le proprie attività nel tempo in rapporto alle proprie competenze e allo scopo di realizzare, nel limite del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando nel Piano annuale delle attività, a date prestabilite in linea di massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere, con ragionevole certezza, la necessità di adottare decisioni, avanzare proposte o pareri.

Ciascun Organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie. La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, di massima non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data delle riunioni. Tale convocazione deve essere diretta ai singoli membri dell'Organo e indicare gli argomenti da trattare nella seduta. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

I suddetti Organi possono, in casi particolari, riunirsi in modalità telematica come da Delibera del Commissario *ad acta* n. 21 del 23/04/2020 "Regolamento delle sedute degli Organi collegiali in maniera telematica" consultabile sul sito del CPIA 1 Pisa.

Nello specifico si ha quanto segue:

**1.1 - Consiglio di Istituto**

Si tratta di un organo elettivo che esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo (gestione degli aspetti organizzativi, regolamentari e finanziari generali della scuola), in particolare esso approva il Piano triennale dell'offerta formativa.

Il Consiglio rappresenta, in numero variabile a seconda delle dimensioni della scuola, tutte le componenti dell'Istituto: il Dirigente Scolastico, membro di diritto; i rappresentanti del personale docente, degli studenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. Esso è presieduto da uno dei membri, eletto tra gli studenti. Le rappresentanze del Consiglio vengono elette ogni triennio, ad eccezione della rappresentanza degli studenti che si rinnova ogni anno

Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente ed elegge tra i rappresentanti degli studenti il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. È considerato eletto colui che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A

CPIA 1 PISA – AOOO A33333333 – PPRR. UE. NU. 0000547401 DEL 29/10/2026 – IN5
PAOLO GORI
22.10.2026 09:07:42 CEST

parità di voti è eletto il più anziano di età. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente del Consiglio stesso, da votarsi fra i rappresentanti degli studenti, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. Quest'ultimo è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della giunta esecutiva (Dirigente Scolastico) ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Gli atti e le sedute del Consiglio sottostanno all'obbligo di pubblicità salvo che riguardino singole persone, se queste non ne fanno esplicita richiesta.

Qualora il Consiglio non sia in grado di adempiere alle proprie funzioni si ha la nomina di un Commissario *ad acta*, ossia di un funzionario pubblico nominato dal giudice amministrativo.

**1.2 - Collegio dei docenti**

Il Collegio dei docenti è un organo collegiale annuale, è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell'istituzione scolastica al momento della convocazione ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o, se impossibilitato, dal collaboratore vicario. La convocazione del Collegio è obbligatoria: all'avvio di ogni anno scolastico; almeno una volta per trimestre/quadrimestre; nel caso di richiesta di almeno un terzo dei docenti.

Al Collegio fa capo il potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, in particolare tale organo:

1. cura la programmazione dell'azione educativa anche per adeguare l'insegnamento, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, alle specifiche esigenze territoriali e per favorire il coordinamento interdisciplinare;
2. elabora il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
3. approva il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione;
4. suddivide l'anno scolastico in periodi didattici (trimestre, quadrimestre, ecc) per le valutazioni;
5. stabilisce l'eventuale adozione dei libri di testo;
6. approva gli accordi con reti di scuole per quanto riguarda gli aspetti didattici;
7. valuta periodicamente l'andamento didattico complessivo;
8. elabora soluzioni per i casi di scarso rendimento o irregolare comportamento degli studenti;
9. identifica e attribuisce funzioni strumentali al PTOF;
10. propone i criteri per la formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle classi/gruppi di livello, plessi e per l'orario delle lezioni;
11. elegge il Comitato di valutazione dei docenti;
12. stabilisce criteri e modalità relativi alle eventuali deroghe al limite di assenze previste.

Gli atti e le sedute del Collegio sottostanno all'obbligo di pubblicità, il verbale delle sedute è redatto dal Collaboratore del Dirigente Scolastico.

**1.3 - Consigli di classe/gruppo di livello e interclasse**

Il Consiglio di classe/gruppo di livello e interclasse è un organo composto dai docenti di ciascuna classe e da una rappresentanza, eletta, di studenti pari a 3. I rappresentanti di queste componenti vengono eletti annualmente all'interno delle singole classi. La partecipazione degli studenti alla vita della scuola si esplicita inoltre attraverso la possibilità di indire delle assemblee di classe, nella misura di non più di una al mese e per la durata di un massimo di due ore, per discutere dei problemi della classe. Tali problemi vengono poi riportati ai docenti dai rappresentanti degli studenti.

Qualora la riunione sia limitata ai soli docenti, l'Organo ha competenza relativa a:

1. la realizzazione del coordinamento didattico;
2. la valutazione generale della classe;
3. la valutazione periodica e finale degli apprendimenti dei singoli studenti;



CPIA 1 PISA – AOO0 A33333333 – PPR. UE. NU. 0000547401 DEL 29/11/2024 – IN5

4. l'ammissione degli studenti agli esami di Stato;
5. i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

Durante le riunioni aperte agli studenti, se eletti quali rappresentanti delle rispettive componenti della scuola, detto Organo promuove la comunicazione e i rapporti tra docenti, famiglie e studenti, accoglie inoltre eventuali sollecitazioni da far presente al Collegio dei docenti e/o al Dirigente per il miglioramento delle attività scolastiche.

Il Consiglio di classe/gruppo di livello e interclasse è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, da un docente da lui nominato.

Il Coordinatore di Consiglio di classe/gruppo di livello e interclasse è punto di riferimento per tutte le problematiche che nascono all'interno della classe ed è promotore delle azioni da mettere in atto per risolverli. È inoltre responsabile degli esiti del lavoro del Consiglio di classe/gruppo di livello e interclasse, si occupa di rendere più armoniosa la collaborazione e la coesistenza dei docenti, dà, con congruo anticipo, comunicazione ai colleghi delle riunioni già programmate e approvate dal Dirigente.

Il Consiglio di classe/gruppo di livello e interclasse si riunisce, di regola, almeno una volta al mese con obbligo di verbalizzazione della seduta; il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

### 1.4 - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è presieduto dal Dirigente Scolastico e dura in carica per un triennio. Tale Organo è competente:

1. nell'individuazione dei criteri per la valorizzazione dei docenti, a cui il Dirigente si attiene per l'individuazione dei meritevoli destinatari del relativo bonus;
2. nell'esprimere il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e prova per il personale docente ed educativo neo-immesso in ruolo;
3. nell'esprimere una valutazione sui docenti di ruolo su loro richiesta;
4. nel riabilitare un docente sanzionato a due anni dalla comminazione della sanzione stessa.

Tale Comitato ha una composizione speciale comprendente il Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente, e tre docenti scelti, nella misura di due, dal Collegio dei Docenti, ed uno dal Consiglio di Istituto/Commissario *ad acta* oltre al docente *tutor* dell'eventuale neo-immesso in ruolo; due rappresentanti degli studenti; un componente esterno individuato dall'USR.

Anche per tale Organo sussiste l'obbligo di verbalizzazione assegnato ad un componente del Comitato dal Presidente dello stesso.

## CAPO II - SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MANIERA TELEMATICA

***Delibera del Commissario ad Acta n. 21 del 23/04/2020***

In ottemperanza alla L. 6/2020, dei successivi DPCM in tema di emergenza sanitaria, del D.L. 18/2020, del D.L. 19/2020 e in caso di qualsiasi altra necessità di ricorrere alle modalità di telematiche di riunione degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica, si stabilisce quanto segue:

### Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli Organi Collegiali (Collegio dei Docenti e sue articolazioni - Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva - Consiglio di classe e interclasse - Dipartimenti disciplinari - Comitato per la valutazione del servizio dei docenti).

### Art. 2 - Definizione



CPIA 1 PISA – AOO0 A33[illegible] – PPR. UE. NU. 0000547[illegible] DEL 29/11/2021[illegible] – IN5

Ai fini del presente regolamento, per "riunioni in modalità telematica" nonché per "sedute telematiche", si intendono le riunioni degli Organi Collegiali di cui all'art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l'organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l'uso della piattaforma "Google Workspace For Education Plus", con il proprio account che ci garantisce la tutela dei dati. La partecipazione agli organi collegiali in modalità telematica è possibile anche da sedi diverse dalle sedi istituzionali in quanto non escluso dal CCNL qui riportato secondo le modalità previste dall'art.3 Capo II del presente regolamento e quanto previsto dalla legge in termini di sicurezza e privacy. La modalità, se in presenza o telematica, sarà definita in sede approvazione del PAA e comunque con possibilità di variazione nel corso dell'a.s. per esigenze sopravvenute.

Il Dirigente può proporre concedere la partecipazione a distanza per giustificati motivi agli interessati, secondo i termini di legge. La richiesta al dirigente da parte del docente deve essere supportata da autocertificazione del rispetto delle norme in materia di sicurezza e privacy.

*art. 44 comma 6 CCNL dell'8/02/2024:*

Con regolamento d'istituto è possibile prevedere lo svolgimento a distanza delle due ore di programmazione didattica collegiale prevista per i docenti della scuola primaria dall'art. 43 (Attività dei docenti), comma 5, e di alcune delle attività di cui al comma 3, lettere a) e b) del presente articolo che non rivestano carattere deliberativo; con il medesimo strumento è possibile estendere lo svolgimento a distanza alle attività di cui al comma 3, lettere a) e b) che rivestono carattere deliberativo sulla base dei criteri definiti dal MIM, previo confronto di cui all'art. 30, comma 9, lettera a) .

**Art. 3 - Requisiti tecnici minimi**

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.
2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:
   a) visione degli atti della riunione;
   b) intervento nella discussione;
   c) scambio di documenti;
   d) votazione;
   e) approvazione del verbale.
3. Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli di Google.

**Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica**

La riunione telematica può essere utilizzata dagli OO.CC. per deliberare sulle materie di propria competenza, con possibilità di discussione collegiale, visione degli atti, votazione.

**Art. 5 - Convocazione**



CPIA 1 PISA – AOO0 A33333333 – PPR. UE. NU. 0000347401 DEL 29/11/2024 – IN5

1. La convocazione delle riunioni degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente o del Dirigente Scolastico, a tutti i componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza, tramite posta elettronica e/o registro elettronico. In caso di urgenza, tale comunicazione può essere inviata con un preavviso di due giorni.
2. La convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora, della sede, degli argomenti all'ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità a distanza (videoconferenza, posta elettronica certificata, posta elettronica di cui il componente dell'organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto, modulo di Google di cui il componente organo garantisca di fare uso esclusivo e protetto).
3. Alle convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione.

**Art. 6 - Svolgimento delle sedute**

1. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria:
   a) regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell'elenco degli argomenti all'o.d.g.;
   b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (*quorum* strutturale).

      Ai fini della determinazione del predetto *quorum* strutturale, dal numero dei componenti l'organo si sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza;
   c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (*quorum* funzionale).

   La delibera dell'adunanza deve indicare i nominativi di quanti si sono espressi in merito all'oggetto della convocazione (e degli eventuali astenuti) ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta dalle norme di riferimento, per ciascun argomento all'ordine del giorno.

   La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi presiede l'organo collegiale e dal Segretario, che ne fa menzione nel verbale di seduta.
2. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

**Art. 7 - Verbale di seduta**

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
   a) l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e di chiusura del verbale;
   b) la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
   c) l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
   d) la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
   e) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all'ordine del giorno;
   f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.
2. Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.

CPIA 1 PISA – AOO0 A3[illegible] – PPR. UE. NU. 0000547[illegible] DEL 29/11/2024 – IN5

3. Il verbale della riunione telematica, firmato dal presidente e dal Segretario, è redatto, trasmesso e approvato seduta stante oppure inviato, tramite posta elettronica e in formato pdf, a tutti i componenti l'organo per l'esplicita approvazione.

**Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito istituzionale del CPIA.

Il presente Regolamento è approvato dal Commissario *ad acta* con delibera n. 15 del 28/01/2023 e si applica a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023.

Con la stessa procedura si apporteranno eventuali modifiche e/o integrazioni.

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web del CPIA nella sezione "Regolamento interno d'Istituto".

Pontedera, 8 settembre 2025

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Gori
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD*
*Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

**All. 1 - REGOLAMENTO SULLA RISERVATEZZA, SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI E SULLE OPERAZIONI DI VOTO IN MODALITÀ TELEMATICA - In conformità al Regolamento UE 2016/679 - GDPR e all'Art. 28 per la Designazione dei Responsabili del Trattamento**

CPIA 1 PISA – AOO0 A33333333 – PRR. UE. NU. 0000547401 DEL 29/11/2024 – IN5

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 1 PISA
Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI)
Telefono 0587.299.512 Sito web www.cpia1pisa.edu.it
Mail pimm61000c@istruzione.it pimm61000c@pec.istruzione.it

# REGOLAMENTO SULLA RISERVATEZZA, SUL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI COLLEGIALI E SULLE OPERAZIONI DI VOTO IN MODALITÀ TELEMATICA

## (In conformità al Regolamento UE 2016/679 - GDPR e all'Art. 28 per la Designazione dei Responsabili del Trattamento)

*Approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 24 del 21/10/2026*

*Tale regolamento costituisce l'allegato N. 1 del REGOLAMENTO ORGANI COLLEGIALI - CPIA 1 PISA, già approvato ed aggiornato con delibera del Commissario straordinario n. 05 del 05.09.2025*

CPIA 1 PISA – AOO0 A33[illegible] – PPR. UE. NU. 0000541401 DEL 29/10/2026 – IN5

**Art. 1 - Principio Generale, Ambito di Applicazione e Finalità**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento a distanza, delle riunioni ed operazioni deliberative dei seguenti Organi Collegiali e gruppi di lavoro:

- Consiglio di Istituto e Collegio dei Docenti;
- Consigli di Classe, Interclasse;
- Riunioni di Dipartimento e di Indirizzo;
- Riunioni GLO (Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione) e GLI;
- Commissioni di lavoro e Gruppi di Progetto (PTOF, RAV, PCTO, Erasmus+)
- Programmazione Didattica Scuola Primaria
- e tutte le riunioni si riterranno necessarie

2. La modalità telematica persegue i seguenti obiettivi:

- Garantire la continuità operativa e l'efficienza decisionale dell'Istituzione scolastica
- Garantire la partecipazione democratica ed inclusiva, ottimizzando risorse ed energie del personale data la particolare organizzazione logistica sul territorio del CPIA
- Assicurare la massima tutela della riservatezza dei dati personali, la sicurezza delle informazioni e la piena validità giuridica degli atti deliberativi emanati.

**Art. 2 - Definizione di Seduta e Votazione Telematica**

1. Per "riunione o seduta in modalità telematica" si intende la riunione degli Organi Collegiali e dei Gruppi di lavoro in cui i partecipanti si collegano in sincrono da luoghi diversi dalla sede fisica dell'Istituto (dove per sede fisica di intendono i locali della segreteria, le sedi associate o i punti di erogazione)

2. Per "votazione telematica" si intende l'espressione di voto (palese o a scrutinio segreto) effettuata tramite strumenti e piattaforme digitali idonei a garantire la validità giuridica, l'univocità, l'integrità e la riservatezza dell'atto deliberativo.

**Art. 3 - Piattaforme Abilitate, Garanzie Tecniche e Responsabile del Trattamento (Art. 28 GDPR)**

1. Le sedute telematiche e le relative operazioni di voto si svolgono esclusivamente tramite le piattaforme istituzionali adottate dalla scuola (Google Workspace) e/o software/applicativi gestionali dedicati per la gestione degli organi collegiali e delle votazioni elettroniche.

2. Qualora la gestione digitale delle sedute, dell'identificazione o del voto sia erogata tramite fornitori esterni di servizi digitali, l'Istituzione Scolastica (Titolare del Trattamento) provvede formalmente alla **Nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento ex art. 28 Reg. UE 2016/679 (GDPR)**.

3. Il Fornitore o gestore del servizio deve garantire adeguate misure tecniche e organizzative ai sensi dell'art. 32 GDPR, fornendo idonea documentazione tecnica e attestazione di conformità con riferimento a:

- Autenticazione ed identificazione certa ed univoca degli aventi diritto;
- Segregazione dei dati, tracciabilità delle sessioni e protezione da accessi non autorizzati;
- Integrità, non modificabilità e conservabilità degli esiti delle votazioni e dei relativi metadati.

**Art. 4 - Convocazione della Modalità Online**

1. La convocazione delle riunioni telematiche viene trasmessa a tutti i componenti di norma con almeno 5 giorni di anticipo (salvo casi eccezionali di urgenza) così come è previsto per le riunioni in presenza, tramite e-mail istituzionale, registro elettronico o pubblicazione sul sito web dell'Istituto.

2. È possibile prevedere la Modalità Online per una riunione precedentemente convocata in presenza, per la quale venga valutata l'esigenza e l'efficacia di poterla effettuare in maniera telematica nelle modalità art.2 comma 1 del presente regolamento.

**Art. 5 - Obbligo di Riservatezza e Impegno dei Partecipanti**

1. Tutte le informazioni, i documenti, i dati personali (particolari/sensibili o giudiziari) e le opinioni espresse nel corso delle riunioni online sono strettamente riservati e coperti da segreto d'ufficio e professionale.

2. Tutti i partecipanti hanno l'obbligo di collegarsi da un ambiente fisico idoneo e riservato (stanza chiusa, priva della presenza o del passaggio di terzi estranei) per evitare l'ascolto non autorizzato delle discussioni riservate (con particolare riguardo ai dati sensibili degli studenti trattati nei Consigli di Classe, GLO o scrutini).

3. È fatto assoluto divieto di cedere le credenziali personali e i link di accesso a soggetti non aventi diritto o esterni all'Organo Collegiale.

**Art. 6 - Divieto di Registrazione e Riproduzione Audio/Video**

1. È fatto **severissimo divieto di effettuare registrazioni audio, video o fotografiche** (inclusi screenshot, fermi immagine o registrazioni dello schermo) di qualsiasi riunione online e delle fasi di voto, così come di diffondere, comunicare o pubblicare in qualsiasi forma i contenuti della seduta, le immagini dei partecipanti o i documenti visualizzati.

2. È altresì vietato l'utilizzo di bot, assistenti virtuali o sistemi di Intelligenza Artificiale terzi non autorizzati dal Titolare



CPIA 1 PISA – AOO0 A33333333 – PRR. UE. NU. 0000547 01 DEL 29/11/2024 – IN5

per la trascrizione o registrazione delle sedute.

3. La violazione di tale divieto costituisce grave illecito disciplinare, oltre a configurare una violazione della normativa sul trattamento dei dati personali (GDPR) perseguibile ai sensi di legge.

**Art. 7 - Svolgimento della Seduta, Presenza Online e Malfunzionamenti**

1. La rilevazione della presenza avviene tramite il report automatico di partecipazione generato dalla piattaforma istituzionale e/o mediante appello nominale da parte del Segretario verbalizzante.

2. Per garantire la regolarità della seduta, l'identificazione e la riservatezza, tutti i componenti devono **mantenere la webcam attiva** per l'intera durata della riunione. L'inattivazione del video è consentita solo per motivati problemi tecnici di connessione o su espressa autorizzazione del Presidente della seduta.

3. Qualora si verifichino problemi tecnici o indisponibilità della piattaforma di voto tali da pregiudicare la regolarità delle operazioni, il Presidente ha la facoltà di sospendere, rinviare o ripetere la votazione o la seduta.

4. In caso di perdita di connessione e assenza dalla riunione telematica, la persona coinvolta è tenuta ad avvertire il/la referente di sede e/o colleghi per le vie brevi (telefonata - messaggio) del problema sopravvenuto per permettere la registrazione dell'assenza anche in vista della verifica del numero dei votanti.

**Art. 8 - Disciplina delle Operazioni di Voto Digitale (Palese e Segreto)**

1. Le deliberazioni degli Organi Collegiali in modalità telematica possono svolgersi mediante voto palese, in caso di necessità di votazione a scrutinio segreto, fino all'acquisto di software idonei, vedi punto 2 art. 3, le riunioni verranno effettuate in presenza, come deliberato e secondo quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti e dal regolamento interno inerente gli Organi Collegiali.

2. **Voto Palese:** Viene effettuato tramite strumenti digitali (form, appello nominale tracciato, o funzionalità integrata nella piattaforma) che assicurino l'identificazione del votante, l'univocità del voto espresso, l'associazione tra votante e scelta effettuata e la tracciabilità dei risultati a supporto del verbale.

3. **Voto a Scrutinio Segreto:** Può svolgersi in modalità telematica **esclusivamente** previa verifica e dichiarazione scritta di idoneità rilasciata dal Fornitore (Responsabile ex art. 28 GDPR). La piattaforma utilizzata deve garantire tecnicamente:

- La netta e irreversibile separazione tra l'identità dell'elettore/votante e il voto espresso;
- L'impossibilità, anche per gli amministratori di sistema e tecnici, di risalire direttamente o indirettamente alla scelta del singolo partecipante;
- L'anonimizzazione dei metadati e dei log di votazione;
- L'univocità del voto e la prevenzione del voto multiplo.

4. In assenza di garanzie tecniche e formali idonee all'effettuazione del voto segreto da parte del Fornitore, la votazione a scrutinio segreto non potrà essere svolta in modalità digitale e dovrà essere rinviata in presenza o effettuata con modalità cartacee equivalenti.

CPIA 1 PISA – AOO0 A3[illegible] – PFR. UE. NU. 0000547[illegible] DEL 29/11/2024 – IN5

**Art. 9 - Verbale della Seduta ed Evidenze Documentali**

1. Di ogni seduta online viene redatto apposito verbale a cura del Segretario verbalizzante, con indicazione di data, ora di inizio e fine, partecipanti presenti e assenti, motivazione del ricorso alla modalità telematica, verifica della validità dell'adunanza, sintesi degli interventi e delibere assunte.

2. I report sintetici, i log di partecipazione, gli esiti e le attestazioni digitali di votazione generati dalle piattaforme autorizzate costituiscono **evidenza documentale integrativa** allegata al verbale della seduta e conservata secondo le norme sulla gestione documentale scolastica.

**Art. 10 - Gestione degli Accessi e Soggetti Esterni**

1. Qualora alla riunione debbano partecipare soggetti esterni (es. esperti, rappresentanti ASL/Enti Locali, specialisti GLO):

- Il Presidente ammette il soggetto esterno previo accertamento diretto della sua identità;
- Il soggetto esterno viene ammesso esclusivamente per la trattazione del punto all'ordine del giorno che lo riguarda e viene disconnesso prima dell'esame di altri argomenti riservati.

**Art. 11 - Sanzioni e Disposizioni Finali**

1. L'inadempimento delle norme del presente Regolamento, l'ammissione impropria di soggetti terzi, l'uso di piattaforme non autorizzate o la registrazione/diffusione non autorizzata delle sedute e delle fasi di voto costituiscono illecito disciplinare, ferme restando le responsabilità civili e penali previste dalla legge.

2. Il presente Regolamento Integrato entra in vigore immediatamente a seguito dell'approvazione del Consiglio di Istituto/Commissario ad Acta e della pubblicazione sul sito web del CPIA 1 Pisa.

Pontedera, 22 ottobre 2026

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Gori
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD*
*Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*

CPIA 1 PISA – AOO0 A33333333 – PPR. UE. NU. 0000547401 DEL 29/10/2026 – IN5